



**MINISTERO DELLA CULTURA**

**PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI**

**VIA PLINIO, 26 – 80054 POMPEI (NA)**

**CONTRATTO DI APPALTO**

***Fondi:** I lavori di cui al presente contratto sono finanziati con Fondi FSC-PLANO*

*STRALCIO "CULTURA E TURISMO" DEL CIPE 3/2016 - cap. n. 2.1.2.220*

*– art. 2.02.03.06001/c;*

***Importo contrattuale:** € 14.079.568,62 oltre IVA, di cui € 12.784.337,79 per lavori e € 1.295.230,83 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;*

***Ribasso:** 37,00000%;*

***Durata del contratto:** giorni 1440 (millequattrocentoquaranta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative.*

\* \* \*

**CONTRATTO DI APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELL'INSULA MERIDIONALIS, DAL TEMPIO DI VENERE AL FORO TRIANGOLARE DI POMPEI SCAVI REGIO VIII, INSULAE 1, 2 E 7".**

**CIG: 898328052B - CUP: F67E16000070001**

**TRA**

Ministero della Cultura (MIC) - **PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI**, con sede in Pompei (80054) alla via Plinio n° 26 (C.F. 90083400631), in persona del Direttore Generale, legale rappresentante p.t., dott. Gabriel Johannes Zuchriegel, nato a Weingarten il 24.06.1981 (C.F. ZCHGRL81H24Z112Q), domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto (di seguito per brevità anche denominato "PAP", "Stazione appaltante" e, unitamente all'Appaltatore, "Parti");

**E**

**RTI COOPERATIVA ARCHEOLOGIA** brevemente detta **COOPERATIVA ARCHEOLOGIA** (mandataria) - P. IVA. 03185890484, con sede legale in Via Luigi La Vista 5 Firenze in persona della dott.ssa Lorenzi Alessia nata a Campiglia Marittima il 09/06/1968, procuratrice speciale delle società + **DE MARCO S.R.L. (mandante)**, con sede in Bari, Caduti di Nassirya n. 539718 codice fiscale numero di iscrizione al registro imprese di Bari 07200160724 + **MINERVA RESTAURI S.R.L. (mandante)** P. IVA 08105941218, con sede legale in Via Giuseppe Verdi 18, Napoli, ATI di tipo misto costituita per Notar Elena Santalucia con atto registrato a Firenze, il 17/04/2023 al n. 14294, (di seguito, per brevità anche denominato "Appaltatore" e, unitamente alla Stazione appaltante, "Parti"),

\*\*\*

Visto il Decreto del Ministero per i Beni e le attività Culturali e per il Turismo del 22 agosto 2017 n. 154, recante: "*Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42*";

vista la Convenzione del 15 gennaio 2020, corredata dai relativi allegati, tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (ora, MIC) e Invitalia s.p.a., in qualità di Centrale di committenza del MIC per l'attivazione di quest'ultima, quale Centrale di Committenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 37 e dell'art. 38 comma 1, del dl.gs. n. 50/16 e *ss.mm.ii.* (di seguito, Codice);

***Si premette quanto segue:***

a) Con verbale del 9 agosto 2021, prot. n. MIC\_PA POMPEI\_UO3|09/08/2021|0007551, il Progetto Esecutivo dei lavori di “*MESSA IN SICUREZZA, CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELL'INSULA MERIDIONALIS, DAL TEMPIO DI VENERE AL FORO TRIANGOLARE DI POMPEI SCAVI REGIO VIII, INSULAE 1, 2 E 7*” è stato validato dal RUP, Funzionario architetto del Parco archeologico di Pompei, arch. Annamaria Mauro, ed approvato dall'Ente Aderente con Determina prot. n. 85 del 17 novembre 2021, ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs n. 50/2016 e *ss.mm.ii.*;

b) con nota prot. n. 8112 dell'8 settembre 2021 veniva nominato R.U.P. dell'intervento, in sostituzione dell'arch. Annamaria Mauro (nota prot. n. 2471 del 20.02.2018), il Responsabile dell'Ufficio tecnico del Parco archeologico di Pompei, ing. Vincenzo Calvanese;

c) i lavori di cui al presente contratto sono finanziati con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 Piano Stralcio “Cultura e Turismo” – Delibera CIPE 3/2016”;

d) con determina a contrarre PA-POMPEI|17/11/2021|DETERMINA 85, la Stazione appaltante ha indetto procedura di gara aperta, esperita ai sensi e per gli effetti dell'articolo 60 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e *ss.mm.ii.*

(di seguito anche “Codice dei Contratti pubblici”), con le modalità di cui all’articolo 95 comma 2 del Codice dei Contratti pubblici, tramite l’Agenzia nazionale per l’Attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (di seguito “Centrale di Committenza”);

d) la procedura di gara è stata indetta dalla Centrale di Committenza mediante pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e pubblicato sul n. S228 il 24 novembre 2021 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 136 del 24 novembre;

e) entro il termine indicato nel Bando sono pervenute n. 14 (quattordici) offerte;

f) all’esito del ricorso Reg. ric. n. 07647/2022, con sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, n. 1987/2023, l’Appaltatore è stato individuato quale aggiudicatario;

g) l’Appaltatore ha comprovato il possesso dei requisiti speciali richiesti nella *lex specialis* di gara;

h) con provvedimento di aggiudicazione prot. n. 0094554 dell’11 aprile 2022, recepito dal PAP con nota prot. n. MIC|MIC\_PA-POMPEI|11/05/2023|0004860, la Centrale di Committenza Invitalia s.p.a. ha provveduto a dichiarare l’aggiudicazione in favore dell’operatore economico ATI COOPERATIVA ARCHEOLOGIA – SOCIETÀ COOPERATIVA (mandataria), DE MARCO S.R.L., MINERVA RESTAURI S.R.L. (mandanti), che ha offerto un ribasso pari al 37,00000% (corrispondente ad un importo pari a € 12.784.337,79 oltre ad € 1.295.230,83 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), per un importo contrattuale pari ad **€ 14.079.568,62** oltre IVA, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

50 e ss.mm.ii. e che l'importo della manodopera indicato dall'operatore in sede di offerta economica, è pari a € 7.744.630,00;

i) la Centrale di Committenza ha provveduto a comunicare a tutti i partecipanti l'intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione prot. n. 67965 del 15 marzo 2022, atteso l'esito positivo delle verifiche concernenti il possesso dei requisiti ex artt. 80 e 83 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016 effettuate sull'aggiudicatario e gli esiti della procedura di gara, ai sensi dell'articolo 76, comma 5 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

l) l'Appaltatore ha ritualmente prodotto tutta la documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante per la stipula del presente contratto e che la stessa è stata ritenuta regolare;

m) è stata acquisita l'informativa liberatoria provvisoria ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.L. n. 76/2020 convertito, con modificazioni, in L. n. 120/2020, (come modificato dall'articolo 51, comma 1, lett. c), sub 2, del decreto-legge n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), rilasciata dall'Ufficio Territoriale del Governo di Firenze;

n) con Verbale sottoscritto in data 26/04/2023 è stata disposta dal Direttore dei Lavori la consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, commi 8 e 13 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativamente alle lavorazioni da eseguire immediatamente eseguire, comprese eventuali opere provvisoriale;

o) la Stazione appaltante intende, pertanto, procedere alla stipula del presente contratto di appalto, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia ex D.lgs. n. 159/2011, con ogni conseguenza di legge;

p) è decorso il termine di sospensione di cui all'articolo 32, comma 9, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (cd. Stand Still), senza che siano pendenti ricorsi;

q) in data 03/05/2023 l'Appaltatore ha costituito cauzione definitiva di cui all'art. 13 del Disciplinare di gara e dall'art. 33 del Capitolato Speciale d'appalto ex articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ne ha consegnato l'originale alla Stazione appaltante;

r) l'Appaltatore ha stipulato le polizze assicurative di cui al successivo articolo 9, secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara, nei documenti ivi allegati, e dalla normativa vigente e ne ha consegnato gli originali alla Stazione Appaltante;

s) in sede di offerta l'Appaltatore ha accettato ogni clausola presente nel Disciplinare di gara, nei documenti ivi allegati, compresi il presente contratto di appalto, il progetto Esecutivo posto a base di gara ed il Capitolato Speciale D'appalto;

t) l'appaltatore ha prodotto, in copia certificata conforme all'originale, l'atto costitutivo del Raggruppamento temporaneo di imprese, costituito con atto pubblico per Notar Elena Santalucia, con atto registrato a Firenze il 17/04/2023 al n. 14294;

u) con il presente contratto, la Stazione Appaltante intende, pertanto, conferire all'aggiudicatario RTI COOPERATIVA ARCHEOLOGIA (mandataria) - P. IVA. 03185890484 + DE MARCO S.R.L. (mandante), P.IVA 07200160724 + MINERVA RESTAURI S.R.L. (mandante) P. IVA 08105941218, l'appalto avente ad oggetto i lavori di *"Messa in sicurezza, consolidamento e restauro dell'Insula meridionalis, dal Tempio di Venere al Foro triangolare di Pompei, scavi Regio VIII, Insulae*

1, 2 e 7”.

Tutto, quanto premesso, le Parti *ut supra* costituite e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

**Articolo. 1 - Premesse**

**1.1.** Le premesse, gli atti ed i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati al presente contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso:

- a) il Bando ed il Disciplinare di gara, corredato dei relativi Allegati;
- b) il Capitolato Speciale di Appalto ed i relativi allegati;
- c) Progetto completo di tutti i documenti tecnici, elaborati grafici e cronoprogramma dei lavori;
- d) il Documento di gara Unico Europeo (DGUE);
- e) l’Offerta tecnica in allegato;
- e) l’Offerta economica (che include l’elenco prezzi unitari al quale si applica il ribasso contrattuale);
- f) il Piano di Sicurezza e Coordinamento (in seguito PSC);
- g) il Piano Operativo di Sicurezza (in seguito POS);
- h) le polizze assicurative di cui al successivo art. 12 del presente contratto (Polizze Assicurative);
- i) la garanzia definitiva di cui al successivo art. 11 del presente contratto (garanzia definitiva);

**1.2** In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente contratto e nei documenti sopraindicati, vale l’interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione dei lavori, come definito ai sensi del successivo articolo 2, nel rispetto della normativa vigente in materia e,

comunque, rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.

**1.3** l'Appaltatore rimborserà alla Stazione appaltante la somma di **€ 27.412,98**

comprensivo di IVA, così come previsto dal Decreto M.I.T. del 02/12/2016

artt. 3 e 4, da quest'ultima sostenuta per le spese di pubblicazione, **entro il**

**termine di 60 giorni dall'aggiudicazione;**

***Articolo 2 – Oggetto. Luogo di Esecuzione del Contratto.***

L'Appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA,

CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELL'INSULA MERIDIONALIS,

DAL TEMPIO DI VENERE AL FORO TRIANGOLARE. REGIO VIII

FRONTE MERIDIONALE" DI POMPEI SCAVI REGIO VIII, INSUALE

1, 2 E 7".

**2.1** La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva

alcuna, per il prezzo derivante dall'applicazione del ribasso d'asta indicato

dall'Appaltatore nella propria offerta, la realizzazione dell'Opera in tutte le sue

parti e componenti, nonché tutti gli interventi richiesti, le somministrazioni, le

prestazioni e le forniture complementari, anche ove non espressamente

indicate, funzionali alla perfetta esecuzione dell'Opera, in conformità al

Progetto Esecutivo posto a base di gara, nonché alle raccomandazioni e/o

prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte della Stazione Appaltante

o Amministrazioni ed Enti competenti, ancorché tali prestazioni non siano

specificatamente previste nel presente Contratto e nei Documenti Contrattuali.

**2.2.** Il presente atto è soggetto, altresì, a tutte le disposizioni del Capitolato

Generale d'Appalto per le OO.PP. approvato con D.M. n. 145 del

19/04/2000, per quanto vigente.

**2.3.** L'Appaltatore è tenuto ad eseguire l'Opera in proprio, con organizzazione

dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, dalla disciplina di gara e dall'Offerta.

2.4. Salvo la risarcibilità di eventuali maggiori danni, l'Appaltatore è responsabile verso la Stazione Appaltante della realizzazione degli interventi a regola d'arte. A tal fine è obbligo dell'Appaltatore eliminare, anche in corso d'opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche.

2.5. La Stazione Appaltante avrà facoltà di ordinare rettifiche, demolizioni, rifacimenti, scavi, ripristini e ogni altro intervento necessario affinché l'Appalto sia eseguito nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, delle norme tecniche nonché delle previsioni di legge. In tal caso, l'Appaltatore eseguirà gli interventi entro il termine indicato dalla Stazione Appaltante.

### **Articolo 3 - Importo contrattuale. Modalità di pagamento.**

3.1 L'importo contrattuale ammonta a **€ 14.079.568,62**, di cui € 12.784.337,79 per lavori e € 1.295.230,83 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

3.2 L'Importo contrattuale è al netto dell'IVA.

3.3. Il corrispettivo, determinato a "misura", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeee) del Codice dei Contratti, dell'art. 43, comma 6, del Regolamento Generale, nonché del Bando, del Disciplinare ed atti di gara, per la parte relativa ai lavori e oneri per l'attuazione della sicurezza, si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell'Appalto a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del presente Contratto, del CSA e relativi disciplinari tecnici e/o prestazionali allegati, nonché di tutti i Documenti

Contrattuali.

3.4. L'Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo di cui al presente affidamento comprende e compensa integralmente tutte le attività, per la compiuta esecuzione dell'Appalto affidato, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni della Stazione Appaltante e/o Amministrazioni ed Enti competenti, l'assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.

3.5. Il corrispettivo che sarà dovuto all'Appaltatore sarà pagato mediante l'emissione di Stati di avanzamento Lavori (SAL), secondo le modalità, i termini e le condizioni disciplinati dal Capitolato Speciale di Appalto nel rispetto dell'articolo 113 bis del Codice dei contratti e dell'art. 8 comma 4 della Legge 11.09.2020 n. 120. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 1.000.000,00 (Euro un milione). Ai fini del pagamento di una rata di acconto, il documento dovrà precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non potrà superare i trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

3.6. L'Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e

subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

3.7. I pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario/postale che l'Appaltatore ha indicato ai sensi dell'art. 3 comma 8 e 9, di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Si rappresenta che quanto previsto ai sensi dell'art. 3 comma 8 e 9 della L. 136/2010 ha carattere di obbligatorietà. In mancanza di tale adempimento il presente atto è da considerarsi nullo.

3.8. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei Contratti e dell'articolo 26-ter, della L. 9 agosto 2013, n. 98, sarà corrisposta nei termini indicati nel Capitolato Speciale una somma, a titolo di anticipazione, sul valore del contratto di appalto relativo ai lavori, con riferimento all'art. 207 D.L. 19.05.2020 n. 34.

L'anticipazione potrà essere riconosciuta per una percentuale pari al 20% del valore del contratto stesso nel limite delle disponibilità.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia da costituire nei modi ed alle condizioni previste nel Capitolato Speciale.

3.9 Fermo restando quanto precede, l'Appaltatore si obbliga al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsto dall'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

3.10 Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013, mediante il Sistema di Interscambio (SDI). Non saranno accettate fatture emesse in altre modalità. Ciascuna fattura dovrà

contenere il riferimento al repertorio del presente contratto, al CIG (Codice Identificativo Gare) e al CUP (Codice Unico Progetto) in epigrafe, al codice univoco della Stazione Appaltante **IPA KTF671** e dovranno essere intestate al Parco archeologico di Pompei, 80054 Pompei (NA).

3.11 La Stazione Appaltante avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente contratto ex articolo 1456 c.c. in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010.

#### ***Articolo 4 - Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto***

**4.1** L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni degli elaborati progettuali, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;

**4.2** L'Appaltatore si obbliga ad eseguire, con la massima diligenza e con elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti, secondo le condizioni, le modalità e i termini previsti nel presente Contratto, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale d'Appalto, parte tecnica, alle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte della Stazione Appaltante o Amministrazioni ed Enti competenti, ancorché tali prestazioni non siano specificatamente previste nel Capitolato Speciale d'appalto da intendere integralmente riportato e trascritto nel presente Contratto. -

#### **Articolo 5 Categorie di lavorazioni omogenee**

I gruppi di lavorazioni omogenee/categorie di lavori di cui agli articoli 43, commi 6, 7 e 8 del Regolamento, e all'articolo 106 Codice dei Contratti, sono

indicati nella TABELLA seguente:

| <b>CATEGORIA</b>                                   | <b>RIEPILOGO CATEGORIE SOA</b>   | <b>LAVORI</b>         | <b>%</b>       |
|--|--|-----------------------|----------------|
| OG2  | OPERE STRUTTURALI  | €4.202.672,18         | 21,07%         |
| OG2  | OPERE E AVERDE   | €168.742,00           | 0,85%          |
| OS2-A  | APPARATI DECORATIVI  | €4.046.503,44         | 20,29%         |
| OG2  | LAVORI IN TERRA  | €218.432,08           | 1,10%          |
| OS18-A   | COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO  | €920.575,99           | 4,62%          |
| OS25   | SCAVI ARCHEOLOGI   | €5.557.211,49         | 27,86%         |
| OS25   | ASSISTENZA ARCHEOLOGICA  | €706.707,89           | 3,54%          |
| OG2  | FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETR | €398.304,34           | 2,00%          |
| OG2  | FINITURE   | €464.530,38           | 2,33%          |
| OG2  | CONSOLIDAMENTI E RESTAURI  | €1.605.767,68         | 8,05%          |
| OS21   | OPERE STRUTTURALI SPECIALI   | €1.656.270,15         | 8,30%          |
| -  | IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA                               | <b>€19.945.717,62</b> | <b>100,00%</b> |
| -  | COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA                        | €1.192.832,94         |                |
| -  | COSTI DIRETTI COVID NON SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA                          | €81.652,97            |                |
| -  | COSTI COVID 2% SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA                     | €20.744,92            |                |
| COSTI COVID 2% SU LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA |  | €346.882,05           |                |
| <b>TOTALE DEI LAVORI</b>                           |  | <b>€21.587.830,5</b>  |                |

## Articolo 6 – Termini di esecuzione e penali. Proroga. Sospensioni

6.1 L'esecuzione dei lavori avrà inizio coi modi e nei termini indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto.

6.2 Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'Appalto è fissato in **1440 giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data del verbale di

consegna dei lavori. 6.3 Il mancato rispetto dei termini di cui alle precedenti clausole determinerà l'applicazione delle penali previste nel Capitolato Speciale d'Appalto.

6.4 La stessa penale troverà applicazione anche per tutti gli altri casi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto.

6.5 Ferma restando l'applicazione delle penali *ut supra* previste, la Stazione Appaltante potrà, comunque, richiedere la risoluzione del presente Contratto per grave e/o reiterato inadempimento, fatto salvo il pagamento per i maggiori danni.

6.6 Per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali, la Stazione Appaltante potrà compensare il credito con quanto dovuto all'aggiudicatario a qualsiasi titolo.

6.7 L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine stabilito, può richiederne la proroga nei limiti, con le modalità e i tempi di cui Capitolato Speciale d'Appalto.

6.8 La sospensione dei lavori può essere disposta in ottemperanza e con le modalità previste dal Capitolato speciale d'Appalto.

## Articolo 7 – Responsabilità dell'Appaltatore e obblighi

7.1 Salvo la risarcibilità di eventuali maggiori danni, l'Appaltatore è responsabile, verso la Stazione Appaltante, della realizzazione degli interventi a

regola d'arte. A tal fine è obbligo dell'Appaltatore eliminare, anche in corso d'opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche.

7.2 La Stazione Appaltante avrà facoltà di ordinare rettifiche, demolizioni, rifacimenti, scavi, ripristini e ogni altro intervento necessario, affinché i lavori siano eseguiti nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, delle norme tecniche, nonché delle previsioni di legge. In tal caso, l'Appaltatore eseguirà le attività entro il termine indicato dalla Stazione Appaltante.

7.3 L'Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all'Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori, e/o ai suoi subfornitori.

7.4 L'Appaltatore si obbliga a manlevare la Stazione Appaltante da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dalla esecuzione dei lavori e/o dai materiali impiegati, nonché a risarcire i danni conseguenti al tardivo ovvero erroneo ripristino dello stato dei luoghi interessati dai cantieri. 7.5

L'Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli Enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da

violazione da parte dell'Appaltatore, e/o dei suoi subappaltatori e/o subfornitori, di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed, in ogni caso, derivanti dall'esecuzione del presente Contratto.

7.6 L'Appaltatore si obbliga comunque a svolgere tutti gli interventi e le prestazioni oggetto del presente Contratto conformemente a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto e da tutte le norme tecniche da esso richiamate.

7.7 La gestione dei rifiuti, prodotti a seguito delle attività connesse e/o secondarie all'esecuzione delle Opere oggetto dell'Appalto, dovrà avvenire nel pieno rispetto delle Leggi e delle normative vigenti e sarà a totale carico dell'Appaltatore.

L'inosservanza degli obblighi previsti nella presente clausola 7.7, comporterà la risoluzione del Contratto ex articolo 1456 del Codice Civile.

7.8 Nel caso di rinvenimenti di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento avente valore scientifico, storico, artistico, archeologico, l'Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e adottare tutte le cautele necessarie per garantire la conservazione temporanea di esse, lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti.

7.9 L'Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire le clausole indicate nelle clausole 7.7 e 7.8 che precedono, all'interno dei contratti sottoscritti con i subappaltatori, con subcontraenti, subfornitori o comunque con ogni altro soggetto interessato all'intervento oggetto dell'Appalto.

7.10 L'Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire all'interno dei contratti sottoscritti con i subappaltatori, con subcontraenti, subfornitori o comunque

con ogni altro soggetto interessato all'Intervento apposite clausole che prevedano: i) l'osservanza degli obblighi previsti dalla legge in tema di regolarità fiscale, anche ai sensi dell'articolo 35, co. 28, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in L. 4 agosto 2006, n. 248, così come da ultimo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134; ii) l'esecuzione dei pagamenti del/dei corrispettivi subordinatamente alla presentazione, da parte del beneficiario del pagamento medesimo, di idonea documentazione attestante l'avvenuto versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, ove applicabile, e dell'imposta sul valore aggiunto, scaturenti dalle fatture emesse a fronte delle prestazioni svolte nell'ambito del presente appalto.

#### Art. 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

8.1 L'Appaltatore si obbliga ad osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni, emesse dalla Stazione appaltante, di ordine interno, attinenti la sicurezza, la disciplina e la conduzione dei lavori.

8.2 L'Appaltatore è obbligato ad osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, nell'esecuzione delle opere e prestazioni costituenti oggetto del presente contratto, l'integrale trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori. Resta inteso che i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui la stessa non abbia aderito alle associazioni che hanno stipulato i citati contratti collettivi nazionali e territoriali oppure abbia receduto da esse. In caso di inadempienza contributiva nei confronti degli enti assicurativi e previdenziali, compreso la cassa edile, accertata tramite DURC, si procederà come specificato e regolato dal comma 5 dell'art. 30 del Codice di Contratti. Nel caso di inadempienze retributive si procederà secondo

quanto specificato dal comma 6, art. 30 del Codice dei Contratti.

8.3. L'Esecutore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

8.4 Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute nel CSA.

#### Articolo 9 – Modalità e termini di collaudo

9.1 Ai sensi dell'articolo 102 comma 2 del Codice dei contratti si darà seguito alla verifica del contratto mediante certificato di collaudo, redatto da apposita commissione nominata ed emesso ai sensi dell'art. 102 comma 3 del Codice dei Contratti entro il termine di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori.

9.2. Il certificato di cui al paragrafo 9.1 assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua emissione; il silenzio della Stazione Appaltante protrattosi per 2 (due) mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Il collaudo avviene con le modalità e nei termini stabiliti dal Capitolato speciale

9.3 L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'Appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

#### **Articolo 10 – Subappalto.**

10.1. L'Appaltatore, in sede di offerta, ha dichiarato di voler subappaltare le lavorazioni indicate nell'allegato al presente contratto.

10.2. Dette lavorazioni potranno essere subappaltate, previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei Contratti, alle condizioni e con i limiti e le modalità previsti dal Disciplinare di

gara e dal Capitolato Speciale d'Appalto.

10.3. La Stazione Appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti nei casi di cui all'articolo 105, comma 13, del Codice dei Contratti; negli altri casi, la Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. L'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, corredate dalla documentazione attestante l'osservanza degli obblighi previsti dalla legge in tema di regolarità fiscale di cui alla precedente clausola 7.10 del presente Contratto, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. 10.3 Ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei Contratti, l'Appaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

10.4 Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del Codice dei Contratti, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

10.5 In caso di autorizzazione all'affidamento in cottimo o in subappalto, l'Impresa si impegna a trasmettere all'Autorità e al Direttore dei lavori copia

autentica del relativo contratto entro e non oltre n. 15 giorni dalla stipula dello stesso, comunque almeno n. 20 giorni prima dell'effettivo inizio delle relative lavorazioni.

10.6 L'Impresa si obbliga, a pena di nullità assoluta, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio in oggetto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010 e s.m. ed integrazioni.

10.7 La Stazione Appaltante si riserva di acquisire, preventivamente all'autorizzazione di sub-contratti, cessioni, cottimi di importo superiore a € 150.000, le informazioni antimafia ai sensi dell'art. 84 comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011 e *ss.mm.ii.* In presenza di informazione Antimafia interdittiva, la Stazione Appaltante non autorizzerà il sub-contratto, la cessione, il cottimo.

10.8 Nell'ipotesi di accertata violazione delle disposizioni del presente articolo, l'Autorità si riserva il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, fatte salve le conseguenze ulteriori previste dalle norme di legge vigenti in materia. Le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché quelle contenute nel presente articolo si applicano anche, in quanto compatibili, ai noli a caldo ed altri contratti similari.

10.9 Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47, 48, 49 del CSA, qui da intendersi riportate e trascritte.

Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute nell'articolo 105 del Codice dei Contratti, nel Disciplinare di gara e nel CSA.

#### **Articolo 11 – Garanzia definitiva**

Fideiussioni a garanzia dell'anticipazione e a garanzia del saldo

11.1 All'atto della stipula del presente Contratto, l'Appaltatore, a garanzia del corretto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa od eccettuata, derivanti dal Contratto medesimo, ha presentato garanzia definitiva costituita, ai sensi dell'articolo 103 comma 1 del Codice dei Contratti, mediante garanzia fideiussoria definitiva n. 01.000062266 rilasciata in data 03/05/2023 dalla Società S2C S.p.A. per un importo di € 3.041.186,82, contenente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

11.2 L'Appaltatore presterà, altresì, la garanzia di cui all'articolo 35, co. 18, del Codice dei Contratti e la garanzia di cui all'articolo 103, co. 6, del medesimo Codice dei Contratti.

11.3 Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute negli artt. 25, 34 e 35 del CSA.

Articolo 12 – Polizze assicurative.

12.1 Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103, commi 7 e 8, del Codice dei Contratti, l'Appaltatore ha consegnato le polizze assicurative di seguito individuate, le quali sono state costituite secondo le modalità, i termini e le condizioni indicati nel Capitolato Speciale di Appalto:

◊ Polizza CAR n. 1 003 00000 00165970565 stipulata con la società UNIPOL SAI – cod. sub agenzia n. 100 – Borgo San Lorenzo (FI);

◊ schema di Polizza copertura assicurativa indennitaria decennale - copertura assicurativa decennale per responsabilità civile verso terzi n. 1/1426/188/196609703 stipulata con la società UNIPOL SAI – cod. sub agenzia n. 100 – Borgo San Lorenzo (FI);

**Articolo 13 – Rapporti di lavoro, previdenziali, assicurativi, sicurezza**

### **13.1 Rapporti di lavoro**

- ✓ L'Appaltatore si impegna al totale rispetto dei contratti e accordi collettivi.
- ✓ Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, l'Appaltatore ha l'obbligo di applicare integralmente le disposizioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore di competenza e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nel luogo in cui i lavori si svolgono.
- ✓ L'Appaltatore si impegna a rispettare i contratti e gli accordi di cui al precedente comma anche successivamente alla scadenza degli stessi nelle more del loro rinnovo.
- ✓ L'Appaltatore si impegna altresì a rispettare i contratti e gli accordi di cui ai precedenti commi anche se non aderente alle associazioni di categoria stipulanti ovvero anche qualora receda da tali associazioni nel corso dell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto.
- ✓ L'Appaltatore è responsabile nei confronti della Stazione Appaltante dell'osservanza dei contratti e degli accordi di cui ai precedenti commi da parte degli eventuali subappaltatori, anche nei casi in cui tali contratti e accordi non disciplinino l'ipotesi del subappalto.
- ✓ Nei casi di violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, segnalata dall'Ispettorato del Lavoro o comunque accertata, la Stazione Appaltante, previa contestazione dell'inadempimento, si riserva l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

### **13.2 Obblighi previdenziali, assicurativi, sicurezza**

L'Appaltatore si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, anche per conto degli eventuali subappaltatori, idonea

documentazione attestante l'avvenuta denuncia agli istituti assicurativi, previdenziali ed infortunistici.

L'Appaltatore si impegna altresì a trasmettere alla Stazione Appaltante, anche per conto degli eventuali subappaltatori, ai fini del pagamento di ciascuno stato di avanzamento lavoro, copia della documentazione attestante il pagamento delle retribuzioni ai propri lavoratori impiegati nell'esecuzione del contratto, l'effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente nonché la regolarità dei versamenti contributivi, ove dovuti, agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva; il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori è in ogni caso subordinato alla acquisizione, da parte della Stazione Appaltante, del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

In quanto alla disciplina della sicurezza si applicano le disposizioni di cui agli artt. 38, 39, 40, 41, 42, 43 dl CSA, qui da intendersi riportate e trascritte

#### **Articolo 14 – Cessione del Contratto e cessione dei crediti.**

14.1 Ai sensi dell'articolo 105 del Codice dei contratti, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 del Codice dei Contratti e della L.21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia, che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P. e che la Stazione Appaltante non rifiuti la cessione nei modi indicati nell'articolo 106, co.13, del Codice dei Contratti.

## **Articolo 15 – Recesso**

15.1 La Stazione Appaltante ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di giustificazioni, di recedere dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata A/R o anche mediante posta elettronica certificata, il tutto in conformità all'art. 109 del Codice dei Contratti.

15.2 Salvo quanto previsto dal successivo comma, in caso di recesso della Stazione Appaltante, l'Esecutore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni del Capitolato Speciale di Appalto, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo relativo alle residue prestazioni da eseguirsi. L'Appaltatore rinuncia, pertanto, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese in caso di recesso della Stazione appaltante.

15.3 La Stazione Appaltante ha altresì diritto di recedere, in tutto o in parte, dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso e senza obbligo di indennizzo all'Appaltatore in caso si verificano fattispecie che determinino il venire meno del rapporto di fiducia sottostante il Contratto o – a titolo esemplificativo e non esaustivo - sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il

quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore. Nel caso di recesso per giusta causa di cui al presente comma, l'Esecutore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

15.4 Dalla data di efficacia del recesso, anche in caso di recesso per giusta causa di cui al precedente comma 15.3, l'Appaltatore dovrà cessare le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante.

15.5. La comunicazione di recesso dovrà essere effettuata mediante mediante posta elettronica certificata - PEC.

#### **Articolo 16 - Obblighi per la Legalità**

16.1 L'Appaltatore accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare da subappaltatori, subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, facente parte della cd. "*filiera delle imprese*", senza riserva alcuna, il Protocollo di Legalità, che, con la sottoscrizione del presente Contratto e dei Protocolli di legalità ad esso allegati, viene espressamente, integralmente ed incondizionatamente accettato dall'Appaltatore.

#### **Articolo 17 – Condizioni risolutive. Risoluzione. Clausole risolutive espresse**

17.1 Il Contratto è altresì risolto di diritto ai sensi dell'art. 108 del Codice dei Contratti e ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

- a) qualora l'Appaltatore incorra in una delle situazioni previste dall'articolo 80 comma 5, lett. b), del Codice dei Contratti, ed in particolare in caso di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o in caso di procedimento pendente per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) in caso di cessione di azienda o di un ramo dell'azienda da parte dell'Appaltatore, ovvero, in conformità al divieto di cui al precedente articolo 12.1, di ogni altra operazione posta in essere dall'Appaltatore atta a conseguire il trasferimento del Contratto a soggetto diverso;
- c) perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'articolo 108, comma 2, lett. b), del Codice dei contratti;
- d) mancato rispetto degli adempimenti di cui alla L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione delle disposizioni del presente contratto e di quanto al riguardo previsto nel CSA;
- e) ai sensi dell'articolo 108, comma 2, lett. a), del Codice dei Contratti, se nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico;
- f) sopravvenienza a carico dell'Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;
- g) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli

infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

h) inadempimento degli obblighi previsti nel precedente articolo 7.7 del presente Contratto, relativi alla gestione dei rifiuti prodotti a seguito delle attività connesse e/o secondarie all'esecuzione delle Opere oggetto dell'Appalto;

i) inadempimento degli obblighi previsti nel presente Contratto e nel Capitolato Speciale, ove espressamente indicata l'applicazione dell'articolo 1456 c.c.;

l) ogni qualvolta nei confronti dell'Appaltatore, di un suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'Appaltatore, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del Contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c.p. in relazione agli articoli 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319- quater, co. 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p. A tal fine, l'ANAC, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante, per il tramite della Centrale Unica di Committenza, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 del Codice Civile, potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale alle condizioni di cui all'articolo 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 11 agosto 2014, n. 114.

m) ai sensi dell'articolo 108, comma 2, lett. b), del Codice dei Contratti, se nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta

sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;

n) inadempimento degli obblighi previsti dal Protocollo di Legalità, ove espressamente indicata l'applicazione dell'articolo 1456 del Codice Civile.

17.2 La risoluzione ex articolo 1456 del Codice Civile si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Stazione Appaltante, da effettuarsi mediante posta elettronica certificata - PEC.

17.3 Qualora, successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie, ulteriori verifiche antimafia e questa abbiano dato esito positivo, il presente Contratto sarà immediatamente ed automaticamente risolto dalla Stazione Appaltante.

17.4 La Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il Contratto ex articolo 1453 c.c., sempre che l'Appaltatore non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà essergli notificata dalla Stazione Appaltante con preavviso di almeno giorni quindici (15) mediante posta elettronica certificata, anche ai sensi dell'art. 108 del Codice dei Contratti, nei casi qui di seguito indicati:

a) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

b) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione delle Prestazioni Contrattuali;

c) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di Contratto e allo scopo dell'Opera;

d) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal Contratto;

e) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 42 e 44 del CSA, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;

f) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;

g) violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto, subappalto abusivo;

h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, co. 1-bis, del citato Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

l) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva, se nominato, ai sensi dell'articolo 92, co. 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

m) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dei Lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del

Contratto, ai sensi dell'articolo

108 del Codice dei Contratti;

n) decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

o) contestazione e applicazione di penali, da parte della Stazione Appaltante, per un importo superiore al [10% (dieci percento)] dell'importo contrattuale;

p) gravi violazioni di legge;

q) revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;

r) in tutti i casi in cui la risoluzione è espressamente prevista nel Capitolato Speciale di Appalto e dal presente Contratto.

17.5 L'operatore aggiudicatario si impegna a consegnare al Rup dell'Ente Aderente, entro 10 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto, pensa la risoluzione dello stesso, gli elaborati esecutivi cantierabili per tutto quanto previsto nell'offerta tecnica e relativo computo metrico estimativo a misura, ai fini della necessaria approvazione.

17.6 In caso di risoluzione la Stazione Appaltante procederà, in primo luogo, all'escussione della fideiussione, nonché tratterà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento ivi compresi i maggiori costi per il nuovo espletamento della gara. Quanto precede, fatto salvo ogni ulteriore risarcimento del maggior danno.

17.7 L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

17.8 Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute nel CSA.

Articolo 18 – Riservatezza e proprietà dei documenti

L'Appaltatore dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico e tecnologico relative all'esecuzione del Contratto e non farne uso se non per l'esecuzione dell'Appalto. L'Appaltatore risponderà a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali subfornitori ed assumerà le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati.

18.1 Tutti i documenti comunque consegnati dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore, come anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva della Stazione Appaltante e devono essere restituiti alla stessa Stazione Appaltante al completamento dei lavori. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza avranno comunque validità per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione di efficacia, per qualsivoglia motivo, del rapporto contrattuale.

18.2 Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto ai sensi del precedente articolo 4 comma 1, resteranno nella titolarità esclusiva della Stazione

Appaltante i diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico della documentazione e degli elaborati prodotti all'esito delle attività di indagine, nonché di tutto quanto realizzato dall'Appaltatore, dai suoi Dipendenti e Collaboratori nell'ambito o in occasione dello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto.

18.3 Quanto realizzato in esecuzione del presente contratto diviene di proprietà esclusiva della Stazione Appaltante.

18.4 Parimenti restano di proprietà della Stazione Appaltante le metodologie, le tecniche nonché le scoperte relative all'elaborazione dei dati sviluppati in esecuzione del Contratto.

18.5 Pertanto, la Stazione Appaltante avrà diritto all'utilizzazione piena ed esclusiva della documentazione, degli elaborati e dei risultati conseguiti per effetto delle attività affidate in virtù del presente Contratto, potendo apportarvi varianti, modifiche ed altri interventi di qualunque genere ove riconosciuti necessari, senza che in tali casi possano essere sollevate da alcune eccezioni di sorta.

18.6 L'Appaltatore dovrà garantire alla Stazione Appaltante che, nel momento in cui i prodotti commissionati saranno stati ad essa consegnati, tutti i soggetti che – a qualsiasi titolo – avranno collaborato per la realizzazione degli stessi, abbiano preventivamente fornito piena ed incondizionata liberatoria e consenso, per quanto di rispettiva competenza, allo sfruttamento tecnico, economico e commerciale dei prodotti, nella loro interezza e/o in ogni singola componente.

L'Appaltatore, in ogni caso, si impegna a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprietà intellettuale vantati sui materiali gli elaborati, le opere d'ingegno, le creazioni intellettuali e l'altro materiale predisposto o realizzato dall'Appaltatore medesimo, nonché per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo di tali opere dell'ingegno.

18.7 L'Esecutore si obbliga espressamente a fornire alla Stazione Appaltante copia di tutta la documentazione, creata, predisposta o realizzata dall'Esecutore medesimo ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti

d'uso, diritti di proprietà intellettuale e di copyright, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari per garantirne l'uso illimitato. Pertanto, la Stazione Appaltante potrà disporre la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, il trasferimento a terzi, la duplicazione, la cessione, anche parziale, o comunque lo sfruttamento di detti beni ed elaborati.

18.8 L'Esecutore deve altresì provvedere, senza alcun onere a carico della Stazione Appaltante, al completamento delle attività di trasferimento di conoscenze al personale della Stazione Appaltante, per la piena fruibilità in autonomia dei prodotti/servizi realizzati.

18.9 L'Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire le clausole indicate nei paragrafi che precedono, all'interno dei contratti sottoscritti con sub-contrattenti, sub-fornitori o comunque con ogni altro soggetto interessato all'intervento oggetto dell'Appalto.

#### **Articolo 19 – Trattamento dei dati personali**

19.1 Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto.

19.2 Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione del Codice Privacy, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

19.3 In materia di trattamento dei dati personali, per quanto non previsto dal presente contratto, si rinvia al Regolamento (UE) n. 679/2016 e al D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato ed integrato ai sensi del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

#### **Articolo 20 – Elezione di domicilio**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Capitolato generale di cui al D.M. 145/2000, e comunque ai fini del presente atto, l'Appaltatore ha eletto domicilio digitale al seguente indirizzo **PEC: archeologia@legalmail.it**

20.1. Al domicilio digitale suindicato saranno inviate tutte le comunicazioni, gli atti e i documenti che riguardano l'esecuzione del presente Contratto e degli interventi che ne costituiscono oggetto;

#### **Articolo 21 – Clausole di disciplina.**

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, dal Disciplinare di gara e dal Capitolato Speciale d'Appalto, come sopra richiamati, si rinvia alle leggi e alle norme vigenti in materia di lavori pubblici ed in particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, al D.Lgs n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, al Regolamento in materia di contratti pubblici approvato con D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti, alla L. n. 55/2019, al D.L. n. 183/2020, al D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, e al successivo D.L. 31 Maggio 2021 n. 77 convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021.

#### **Articolo 22 – Definizione delle controversie – Foro esclusivo e Collegio**

##### **Consultivo Tecnico**

22.1 Tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra le Parti in relazione alla interpretazione all'esecuzione, alla validità e alla risoluzione del

presente contratto, saranno decise con competenza esclusiva dall'Autorità

Giudiziaria del Foro di Napoli.

22.2 Le parti sono tenute ad esperire preliminarmente ogni possibile soluzione in via conciliativa per la risoluzione in via bonaria di eventuali controversie.

22.3 In applicazione dell'art. 6 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla Legge n. 120 del 11 Settembre 2020, è costituito presso la Stazione appaltante un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall'art. 5 del menzionato D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e, segnatamente, con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del Contratto stesso.

Le modalità di costituzione del collegio, le attribuzioni, i compiti, la durata in carica, i compensi e le eventuali incompatibilità dei membri sono stabilite dal citato art. 6 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla Legge n. 120 del 11 Settembre 2020. È fatto l'obbligo all'Appaltatore di provvedere alla costituzione del suddetto Collegio e al pagamento della quota di compenso ad esso spettante.

### **Articolo 23 – Spese contrattuali, imposte, tasse**

23.1 Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a

discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere

e all'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del Contratto.

e) le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani, del Bando e degli altri documenti di gara ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016 recante "Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del d.lgs. n. 50 del 2016, nella misura determinata dal Disciplinare di gara";

23.2 Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.

23.3 Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse diche precedono, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione nel Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici.

23.4 A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente, gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'Appalto.

23.5 Il presente Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel Capitolato Speciale e nel presente Contratto si intendono I.V.A. esclusa.

Il presente contratto consta di n. 39 pagine ed è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici.

*Letto, approvato e sottoscritto digitalmente\**

PER L'APPALTATORE

COOPERATIVA ARCHEOLOGIA

(mandataria RTI con De Marco s.r.l. e Minerva Restauri s.r.l.)

Il Legale Rappresentante

Dott.ssa Alessia Lorenzi

PER LA STAZIONE APPALTANTE

PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI

Il Direttore Generale

Dott. Gabriel Zuchriegel

L'Appaltatore ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta, si confermano ed approvano specificamente le seguenti clausole:

Articolo 3 – Oggetto. Luogo di Esecuzione del Contratto

Articolo 4 – Corrispettivo. Modalità di pagamento.

Articolo 5 – Categorie di lavorazioni omogenee.

Articolo 6 – Termini di esecuzione e penali. Proroga. Sospensioni.

Articolo 7 – Responsabilità dell'Appaltatore e obblighi.

Articolo 11 – Garanzia definitiva. Fideiussioni a garanzia dell'anticipazione e a garanzia del saldo.

Articolo 12 – Polizze Assicurative

Articolo 14 – Cessione del Contratto e cessione dei crediti. Articolo 15 –

Recesso.

Articolo 16 – Obblighi per la legalità.

Articolo 17 – Condizione risolutive. Risoluzione. Clausole risolutive espresse.

Articolo 18 – Riservatezza e proprietà dei documenti.

Articolo 19 – Trattamento dei dati personali. Articolo 20 – Elezione di domicilio.

Articolo 22 – Foro esclusivo.

Articolo 23 – Spese contrattuali, imposte, tasse.

PER L'APPALTATORE

COOPERATIVA ARCHEOLOGIA

(mandataria RTI con De Marco s.r.l. e Minerva Restauri s.r.l.)

Il Legale Rappresentante

Dott.ssa Alessia Lorenzi

PER LA STAZIONE APPALTANTE

PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Gabriel Zuchriegel

*\* Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del*

*D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.*